



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione prima civile**

composto dai magistrati:

dott. Massimo Crescenzi

presidente rel.

dott. Vittorio Contento

giudice

dott. Daniela Bianchini

giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 56635 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2013, posta in deliberazione il e vertente

tra

(Repubblica Dominicana), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'Avv. Franco Antonazzo, sito in Via Golametto n. 4, per mandato rilasciato in calce alla citazione

-attori-

e

**Ministero dell'interno**, in persona del Ministro, contumace

-convenuto-

e

con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale

**Conclusioni.**

Per gli attori: "Accertare e dichiarare che:

Domingo (Repubblica Dominicana), sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morigerati (SA), quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Morigerati (SA). Accertare e dichiarare che la sig.ra **†**, nata il 31.05.1950 a Santo Domingo, Distretto Nazionale (Repubblica Dominicana), é cittadina italiana sia in quanto coniugata con **†** cittadino italiano, anteriormente al 21 aprile 1983, sia ex art. 5 L. 5/02/1992 n. 91 in quanto decorsi più di tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del



Comune di Morigerati (SA), quale Comune nel quale saranno trascritti gli atti di nascita e di matrimonio del coniuge italiano di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione di Morigerati (SA).  
... Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”

#### **Ragioni della decisione**

Con citazione notificata il 27 luglio 2013 gli attori hanno esposto di essere discendenti diretti di \_\_\_\_\_, cittadina italiana, nata il \_\_\_\_\_ 1908 nel Comune di Morigerati in provincia di Salerno, emigrata nella Repubblica Dominicana ed ivi coniugatasi, il 3 gennaio 1941, con \_\_\_\_\_ senza mai rinunciare alla cittadinanza come pure mai si naturalizzava cittadina dominicana. In particolare gli attori hanno aggiunto che dall'ascendente italiana, il \_\_\_\_\_ era nato il 24 novembre 1947 \_\_\_\_\_, che, nel 1972 si era coniugato con \_\_\_\_\_ che in seguito passava a chiamarsi \_\_\_\_\_, e che dal loro matrimonio erano nati il 25.12.1972 \_\_\_\_\_, il 07.06.1974 \_\_\_\_\_, il 24.09.1981 \_\_\_\_\_ e il 31.07.1988 \_\_\_\_\_.

Gli attori hanno quindi dedotto che la signora \_\_\_\_\_, ascendente diretta degli odierni attori, deve essere considerata cittadina italiana alla stregua dell'allora vigente Legge n. 555 del 1912 sulla "Cittadinanza italiana" che sanciva la prevalenza del principio dello *ius sanguinis* e che la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis* introdotto, e consentito, tra l'altro, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. Hanno quindi richiamato le pronunce della Corte di cassazione e specificamente la sentenza n. 4466 del 25/02/2009, che avevano affermato la trasmissibilità del diritto alla cittadinanza italiana anche con riguardo a persone nate prima della Costituzione repubblicana. Hanno quindi chiesto il riconoscimento della cittadinanza.

L'amministrazione degli interni non si è costituita nel processo.

Dopo l'intervento del pubblico ministero, la causa è stata istruita con la produzione di documenti ed è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2014, con rinuncia ai termini per gli scritti conclusionali.

Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, "per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto



in assenza della legge discriminatoria.” (Cass. sez. un. 25 febbraio 2009, n. 4466; nello stesso senso Cass. sez. un. 25 febbraio 2009, n. 4467; ordinanza n. 3175 in data 11 febbraio 2010). Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i figli e i nipoti del cittadino italiano. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, in quanto ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Ciò premesso, si deve rilevare che dalla documentazione prodotta in atti si evince la fondatezza di quanto illustrato nell'atto di citazione circa la cittadinanza italiana degli attori, come desumibile dalla documentazione attestante la sequenza dei rapporti di filiazione e di coniugio.

Dunque, la domanda avanzata dagli attori deve essere accolta, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Attesa l'assenza di contestazioni, le spese del processo devono essere integralmente compensate.

**p.q.m.**

Il tribunale,  
definitivamente pronunciando,  
in accoglimento della domanda proposta,  
dichiara che i signori

sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, in data 6 febbraio 2014.

Il presidente est.  
(dott. Massimo Crescenzi)

